Documento firmato digitalmente
Il Giudice
MARCO ROTA

Sentenza n. 324/2025
Depositata il 02/04/2025
Il Segretario
LUCIA BONGIOVANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
[redacted], Giudice monocratico

in data 24/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag.entrate - Riscossione - Ragusa

elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] I.C.I. 2008

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: come infra in svolgimento del processo

Resistente: contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto recapitato a mezzo di P.E.C. all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13.3.2023 ed inviato telematicamente a questa Corte in data 10.7.2023 ai fini della costituzione in giudizio, [redacted] con il patrocinio dall'Avv. Traina Salvatore, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. [redacted] emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata il 2.03.2023, per l'omesso pagamento di somme dovute a titolo di ICI (anni 2008 e 2009) per il complessivo importo pari [redacted].

Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta perché riguardante un debito di importo inferiore a mille euro, rientrante pertanto nell'annullamento automatico disposto dalla cd. "rottamazione-quater", ex art. 1, comma 222, L. 197/22 nonché per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, anche per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.

Conclude perché la Corte, previa sospensione dell'intimazione gravata e discussione in pubblica udienza, accolga il ricorso con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Con memoria illustrativa il ricorrente ribadisce in sostanza i motivi di ricorso e prefigura l'inammissibilità di ogni produzione documentale di parte avversa in ipotesi di tardiva costituzione in giudizio.

All'udienza del 24.6.2024 la controversia è stata trattata in camera di consiglio ed assunta, quindi, in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni dell'unica parte costituita e comparsa, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

L'art. 1, comma 222 L. 197/2022 dispone che "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali…".

La sussistenza dei requisiti di legge per lo stralcio e l'annullamento dei carichi fiscali inferiori ad € 1000,00 non può, tuttavia, senza tema di dubbio affermarsi con riguardo alle cartelle di pagamento intimate non potendo questa Corte avere contezza dell'epoca dell'affidamento dei rispettivi ruoli al concessionario della riscossione in data anteriore al 31.12.2015.

Nondimeno avuto riguardo alle annualità dell'imposta per cui è causa, alla data di notifica dell'intimazione qui gravata nonché ed al difetto di prova della notifica delle cartelle presupposte ovvero di qualsivoglia atto con effetto interruttivo della prescrizione quinquennale mercè la contumacia del concessionario della riscossione, pur ritualmente evocato in giudizio, non può che ritenersi estinta la pretesa tributaria ed conseguentemente annullata l'intimazione opposta con aggravio delle spese di giudizio in capo all'ente non costituito in giudizio.

P.Q.M.

la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore del difensore antistatario, delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in [redacted], oltre accessori di legge se dovuti.